



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXII - n.6 - Ancona Giugno 2016

...ma di che Pasta sei?



La nuova raccolta, in atto, del grano duro è buona, certamente per quanto riguarda le quantità, discreta sulla qualità, ma tragica per i primi prezzi di mercato.

Ovviamente nessuno è in grado di prevedere il futuro ma, la prossima, non sarà una stagione particolarmente facile. I motivi, moltissimi: scarsa concentrazione del prodotto, volubilità degli agricoltori nel decidere la vendita, difficoltà dei molini ad avere prodotto italiano in quantità costante, conseguente importazioni di grano estero per garantirsi standar di molitura, concentrazione delle centrali di acquisto (industrie molitorie), qualità variabile, ecc.

E' chiaro che sarebbe auspicabile agire, almeno su quelle problematiche dove sia possibile intervenire come sulla concentrazione del prodotto e sulla consapevolezza che la vendita dello stesso in quantità costante nel tempo

garantisce, alla lunga, un valore aggiunto superiore per l'agricoltore. Ma è anche altrettanto ovvio che modificare comportamenti millenari (?) come: dal 1 al 25 luglio, tutti gli agricoltori trebbiano indipendentemente al numero degli ettari che possiedono, che "il grano è mio e me lo vendo quando mi pare"; oppure che la scelta varietale sia un fatto assolutamente personale, ecc. ecc.; non sarà una cosa facile...

Ma almeno mettere una bella lente d'ingrandimento su quella che viene definita "qualità" del grano duro forse sarebbe il caso di farlo.

Ad oggi il parametro qualitativo più importante è quello della percentuale delle proteine, che spesso non va d'accordo con il peso specifico: con l'aumento della percentuale dell'uno diminuisce quella dell'altro. A prima vista sembrerebbe incredibile ma è assolutamente logico: diminuendo il peso specifico (quantità di farina / amido) aumenta

SOMMARIO

APERTURA

- ...ma di che Pasta sei? pag. 1,2

ECONOMICO

- Modello 4 (ex rosa) pag. 3
- Rifiuti: decreto Sistri pag. 4
- Accordo FCA-Confagricoltura pag. 5
- OCM Vino pag. 5
- Decreto COT pag. 5

FISCALE

- Esenzione IMU pag. 6
- Scelte imprenditoriali e fisco pag. 6

PREVIDENZIALE

- Contributi obbligatori 2016 pag. 7

SICUREZZA SUL LAVORO

- Abilitazione attrezzature pag. 8-10
- Infortunio sul lavoro pag. 11,12

www.anconaconfagricoltura.it

www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



importanza la cariosside (quantità di proteine / crusca). Mentre sulle altre caratteristiche come qualità dell'amido, cioè capacità di idrolizzarsi in modo costante durante la cottura, indice di glutine, sapore sembrerebbe non interessare nulla, salvo che per una percentuale di riduzione del prezzo di vendita ... Con alcune nuove varietà di grano duro in particolare quello estero/canadese il problema della quantità delle proteine viene superato.

Ma perché solo questo parametro è, di fatto, il discriminante sul valore/qualità del grano duro? Come si è arrivati a questo?

Inutile tentare di bloccare nei porti i piroscafi che vengono dal Canada asserendo, (magari ... mentendo...) che importano grano duro per l'industria molitoria di scarsa qualità a prezzi inferiori del nostro, quando a volte è vero il contrario: grano di buona qualità (terza, dico terza, voce canadese % di proteine 13.5/14) a prezzi elevati. Inutile asserire o lasciar credere che la quantità di proteine del grano duro canadese dipenda dall'uso di glifosate utilizzato sullo stesso per accelerare la maturazione allo stato secco; inutile elevare allo stato di dogma che le minime lavorazioni culturali sono, sempre, compatibili, con un alto livello di qualità; inutile demonizzare i fitofarmaci ed il loro utilizzo quando pretendiamo allo stesso tempo che i prodotti agricoli siano perfetti, grano duro in testa. Forse dovremo metterci d'accordo sua cosa sia veramente la qualità del grano duro!

Qui alcune colpe sono evidenti: l'industria molitoria che fornisce un prodotto pasta che non scuoce mai (ecco l'importanza delle

proteine) a fronte di una richiesta del consumatore che vorrebbe ogni cosa semplice, buona, a basso costo; alcune associazioni di consumatori che gridano sempre al lupo al lupo, di fronte ad un inesistente "chihuahua" della chimica nel piatto, o alcune associazioni agricole che parlano sempre e solamente di prodotto italiano, talmente astrattamente per non dire fideisticamente creando spesso più problemi di quelli che intendono risolvere.

Tutti capiscono che la pasta di grano duro italiano non dovrebbe scuocere, ma questo non significa che possiamo dimenticarla sui fornelli....

Tale esagerazione deriva dal fatto che, dopo un battaglia giusta in sede comunitaria sul fatto che la pasta potesse essere fatta solamente con il grano duro (tra l'altro persa "miseramente" dall'Italia!) per motivi meramente commerciali, magari alla ricerca di standard distintivi, si iniziò la "caccia" alle varietà di grano duro che contenesse più proteine (glutine) possibile.

La presenza sempre maggiore di glutine conferisce alla pasta più viscosità, elasticità e coesione, rendendola "migliore" poiché mantenendo sempre la cottura è possibile cucinarla in maniera sempre più sofisticata.

L'aumento costante del glutine (sempre più tenace e resistente come un elastico) però, appesantisce la capacità digestiva dell'organismo per cui a fronte di una miglior gusto al palato deriva una peggior digestione magari con gonfiore o distensione addominale e/o colon irritabile.

Tutte cose, forse, di poco conto, ma che necessitano di soluzione;

sono incominciate ad esplodere le intolleranze alimentari su appunto, difficoltà digestive, con un aumento della celiachia, che a volte dipende solamente dall'eccessiva resistenza del glutine ad essere demolito nel processo di digestione. Per cui, d'incanto eccoci, il Kamut, "magico" grano antico, perfetta invenzione commerciale, che evita tali problemi digestivi, per non parlare della pasta di riso o di mais. Viene offerta una soluzione, che non risolve il problema ma ne crea un altro.... (consistenza della nuova pasta, metodo di cottura, sapore, ecc) nella logica infatti che "ogni problema risolto ne fa nascere altri, in genere più difficili" (Georges Pompidou). Non sarebbe più semplice ritornare a grani duri "normali" coltivati bene, magari senza fusariosi, dai quali produrre una pasta che potrebbe anche scuocere, ma che garantisce un alto livello di salubrità; che non avrà quel bel colore dorato dovuto al trattamento con alte temperature, ma sarà semplicemente buona..... Difficile da far comprendere ancor prima di realizzare, sarebbe necessario che agricoltori, industriali, consumatori, scienziati e giornalisti raccontassero semplicemente le cose come stanno senza perdersi dietro isterismi ecologici politicamente corretti, perché è vero che come diceva Oscar Wilde "i problemi più complessi hanno soluzioni semplici" ma è altrettanto vero che "nel tempo dell'inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario" (George Orwell).

Alessandro Alessandrini

MODELLO 4 (ex Rosa) Informatico: Proroga al suo utilizzo, si va avanti con il cartaceo

La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute con nota N. prot. DGSAF in Docspa/PEC e Registro – Classif: I.5.i.q.1/2016/5 avente per oggetto:

O.M. 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato

Facendo seguito a quanto comunicato con la nota prot. n. 0031841-24/12/2015-DGSAF-DGSAF-P del 24 dicembre 2015 riguardante l'oggetto, si forniscono di seguito ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4

informatizzato.

Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo di questo Ministero con nota prot.-.0004088 - 22/06/2016 – LEG-LEG-P, al fine di corrispondere alle esigenze rappresentate dalle Regioni, si ritiene possibile consentire agli allevamenti situati nei territori ufficialmente indenni da leucosi, brucellosi e tubercolosi bovina-bufalina e brucellosi ovi-caprina un ulteriore lasso di tempo per l'adeguamento alla modalità in via informatica per il solo periodo di vigenza della **ordinanza ministeriale 28 maggio 2015, prevedendo la possibilità di adottare il formato cartaceo in via alternativa al modello informatizzato.**

La medesima possibilità si ritiene possa essere consentita anche per

gli allevamenti di tutto il territorio nazionale che si trovano in zone in cui l'assenza di copertura di rete (fissa e mobile) rende impossibile l'utilizzo degli strumenti informatici e per gli allevamenti siti in quelle Regioni che, essendo dotate di un proprio sistema informativo regionale, non hanno ancora completato le procedure informatiche per l'attivazione della cooperazione applicativa con la Banca Dati Nazionale.

Si informa infine che il decreto ministeriale che approva lo schema del nuovo modello 4 adattato alle funzionalità informatiche sta per completare il suo iter e che detto decreto prevede l'attivazione di un gruppo di lavoro Regioni/Ministero della salute per il monitoraggio dell'implementazione del modello 4 informatico.



Rifiuti: in vigore il nuovo decreto SISTRI



Si segnala che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, il decreto 30 marzo 2016 n. 78 (Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento ed ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Il provvedimento, in vigore dall'8 giugno 2016, sebbene abroghi il Dm 52/2011 (il precedente Regolamento sul funzionamento di SISTRI), conferma la maggior parte delle regole generali del funzionamento del SISTRI.

Tra le novità del provvedimento si segnala che le procedure operative (per l'accesso al SISTRI, l'inserimento e la trasmissione dei dati, ecc.) verranno definite con specifico decreto ministeriale (in precedenza tali indicazioni erano inserite nel DM 52/2011).

In attesa dell'emanazione del

suddetto decreto, sono fatte salve le procedure indicate nei manuali e nelle guide disponibili sul sito di SISTRI.

Di particolare interesse, inoltre, è il comma 3 dell'articolo 23 (Disposizioni transitorie) del provvedimento in cui vengono inseriti i criteri per le procedure di affidamento del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti ed in particolare:

a) la razionalizzazione e la semplificazione del sistema, attraverso l'abbandono dei dispositivi e l'individuazione di strumenti idonei a garantire l'efficace resa del servizio di tracciabilità dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalità off-

line e trasmissione asincrona dei relativi dati, nonché la generazione automatica del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della dematerializzazione della corrispondente documentazione;

c) la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese attraverso l'interazione e il coordinamento con banche dati in uso alla pubblica amministrazione, garantendo, per quanto possibile, l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili;

d) la garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro società di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali;

e) la sostenibilità dei costi;

f) la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per le imprese.

Tali criteri, utili per la selezione del progetto del nuovo Concessionario, sono il risultato di una consultazione del Ministero dell'Ambiente a cui ha partecipato anche Confagricoltura.

Nel rimandare ad una successiva nota di dettaglio la descrizione dettagliata del provvedimento, si ritiene utile evidenziare che il decreto non interviene nel campo di applicazione dei soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI, quindi continuano a valere le

Accordo FCA - Confagricoltura

In relazione agli accordi intercorsi fra FCA Italy S.p.A. e CONFAGRICOLTURA, allo scopo di offrire un trattamento di miglior favore alle aziende associate a CONFAGRICOLTURA, FCA Italy ha predisposto speciali condizioni commerciali, valide per l'acquisto di autoveicoli nuovi dei marchi Fiat,

Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional.

Il presente accordo ha come presupposto il dichiarato intento di sviluppare, in collaborazione con FCA Italy, iniziative rivolte alle aziende associate tese a promuovere il contenuto, l'offerta commerciale

che forma oggetto del presente accordo.

Pertanto tutti gli associati a Confagricoltura possono ottenere degli sconti commerciali per l'acquisto di veicoli FCA. Maggiori informazioni presso i nostri uffici.

OCM vino Promozione



SI informa dell'emanazione e pubblicazione del Decreto direttoriale DG PQAI - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0045253 del 01/06/2016 con cui si rettifica parzialmente il decreto direttoriale n.43478 del 25/05/2016, inerente "OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017. Modalità

operative e procedurali per l'attuazione del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016", e degli allegati A, M, N e O a tale decreto. La documentazione è disponibile alla URL

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10146>

DECRETO COT



si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2016 è stato pubblicato il Decreto 19 maggio 2016 n. 118, regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per

le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il provvedimento, atteso da più di due anni, e che entrerà in vigore il 15 luglio p.v., modifica in particolare la tabella della lettera a), dell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa alle emissioni degli impianti alimentati

a biogas (per potenza inferiore ai 3 MW), inserendo la dicitura "escluso il metano salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articoli 271, comma 5 ne prevedano l'inclusione". Inoltre viene sostituito il valore limite di 150 mg/Nm3 con 100 mg/Nm3.

A breve procederemo ad una analisi del decreto anche in relazione ad alcune modifiche introdotte rispetto alle precedenti stesure.

ESENZIONE IMU PER IL COADIUVANTE



Il Dipartimento delle finanze, con una nota del 23 maggio scorso, in risposta ai quesiti di Confagricoltura, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all'applicazione dell'esenzione dall'IMU disposta dalla Legge di stabilità 2016, per i familiari coadiuvanti dei coltivatori diretti che posseggono e conducono

i terreni nell'ambito dell'impresa agricola familiare, per i soci persone fisiche in possesso della qualifica IAP o CD che continuano a coltivare i fondi attraverso una società di persone e per le società IAP di cui all'art. 1, c.3, del D.lgs. n. 99/2004 (società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile).

Scelte imprenditoriali insindacabili per il Fisco

L'accertamento fiscale trova un limite del diritto dell'azienda e nella insindacabilità delle scelte imprenditoriali: sentenza di Cassazione.

La **Corte di Cassazione** (sentenza n. 4345 del 4 marzo 2016) ha fornito un'interpretazione sulla **legittimità delle scelte imprenditoriali** e sulla loro sindacabilità, prendendo le mosse da un avviso di accertamento fiscale e relativo recupero della tassazione sul reddito di impresa.

In primo e secondo grado veniva sì ritenuta priva di ragionevolezza economica (poiché intesa a sostenere un operatore in difficoltà) la scelta compiuta ma, premesso che le strategie aziendali attengono esclusivamente alla sfera dell'amministrazione dell'impresa, l'operazione andava ritenuta inerente:

«per il solo fatto che il costo si pone come una scelta di convenienza

per l'imprenditore, il cui fine è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico».

Nel caso in oggetto, l'imprenditore ne aveva evidentemente riconosciuto la convenienza e quindi la contestata emissione della nota di credito rappresentava un costo deducibile. L'Agenzia delle Entrate lamenta che il comportamento fiscale della società andasse scandagliato più accuratamente. Secondo la Cassazione, invece, stando a un consolidato insegnamento di diritto valido in sede di determinazione del reddito di impresa, l'accertamento dell'esistenza di attività non dichiarate ovvero dell'inesistenza di passività dichiarate può essere effettuato dall'ufficio anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora si possa dubitare della sua attendibilità in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del

comportamento del contribuente.

Se la libertà di cui l'imprenditore gode nella conduzione dell'impresa – hanno concluso i giudici – può talora giustificare il compimento di scelte imprenditoriali apparentemente opinabili e se ciò non determina alcun vizio della decisione ove se ne contesti la legittimità sotto il solo profilo motivazionale – l'autonomia dell'impresa non incontra fiscalmente altro limite che quello dell'abuso di diritto – i rilievi rientrano a buon diritto nell'area della riconosciuta insindacabilità delle strategie imprenditoriali.

Francesca Pietroforte
www.pmi.it - 17 giugno 2016



Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali contributi obbligatori dovuti per l'anno 2016 Circolare INPS n. 93/2016.



Si che la Direzione Generale dell'INPS, con circolare n. 93 del 7 giugno 2016 ha reso nota la misura dei contributi obbligatori dovuti dai lavoratori autonomi agricoli (CD/CM e IAP) per l'anno 2016.

Nel rinviare ad un'attenta lettura della circolare INPS, si precisano qui di seguito le novità più rilevanti:

- la Legge n. 214/2011 (cd. Manovra Monti) ha previsto, a decorrere dall'anno 2012, un percorso di graduale aumento delle aliquote contributive pensionistiche per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, che porterà nel 2018 al raggiungimento di un'unica aliquota pensionistica del 24% per tutti i soggetti (adulti e minori di 21 anni) operanti in qualsiasi territorio (zone montane e svantaggiate). Per gli imprenditori agricoli a titolo professionale (IAP) tale percorso di graduale innalzamento delle aliquote pensionistiche non aveva trovato applicazione nel 2012 in quanto la norma sopra citata (legge n. 214/2011) non aveva espressamente ricompreso questa categoria professionale. La sopraggiunta

legge di riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92/2012, art. 2, c. 88 - cd. Legge Fornero) aveva però successivamente esteso anche agli imprenditori agricoli professionali, a far data dal 1° gennaio 2013, il percorso di graduale innalzamento delle aliquote contributive già disposto dalla "manovra Monti" per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Pertanto, **le aliquote contributive pensionistiche dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli IAP per l'anno 2016 sono pari al 23,2% nelle zone normali (22,6% per i minori di anni 21) ed al 22,3% nelle zone montane e svantaggiate (21,0% per i minori di anni 21);**

- anche se la circolare in commento nulla dice riguardo alla riduzione della contribuzione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposta dall'art. 1, c. 128, della legge di stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013), si ricorda che essa opera su tutte le tipologie di premi e contributi, compresi quelli dei lavoratori autonomi agricoli (sono esclusi i soli IAP in quanto, come noto, non soggetti alla contribuzione antinfortunistica). La riduzione è pari, per l'anno 2016, al 16,61% e spetta automaticamente (e dunque senza necessità di istanza di parte) se l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall'INAIL, risulti inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM). Come già anticipato dall'INPS con messaggio n. 7381/2015, per quanto riguarda le modalità di riscossione

la circolare in commento conferma che a partire dalla contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi agricoli per l'anno 2016, l'Istituto non invierà più, come da prassi, le lettere contenenti gli estremi per il pagamento mediante il modello F24, in quanto gli stessi saranno disponibili nel nuovo "Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli" accessibile dagli utenti e dagli intermediari.

In sostanza, a partire dalla 1° rata 2016, in scadenza il 16 luglio p.v., gli importi da pagare non verranno più comunicati per posta ordinaria dall'INPS ai singoli lavoratori autonomi interessati ma dovranno essere stampati dal sito internet dell'Istituto, dal singolo utente o dagli intermediari abilitati.

A tal riguardo, l'INPS ci ha comunicato per le vie brevi che i modelli F24 saranno disponibili nel "Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli" entro la fine del corrente mese di giugno, in quanto ad oggi l'Istituto non ha ancora terminato la tariffazione relativa alla 1° rata 2016. Nel rinviare alla consueta circolare confederale (in via di predisposizione) riepilogativa delle aliquote contributive in vigore nel settore agricolo per l'anno 2016, sia per gli autonomi che per i dipendenti, porgiamo cordiali saluti.

Roberto Caponi

Direttore

Area Tematica Sindacale

Confagricoltura

ABILITAZIONE ALL'USO DI ATTREZZATURE AGRICOLE E NON

Il D.lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguata e specifica, tale da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Tale formazione deve essere erogata nel rispetto dei contenuti, delle modalità e durata indicata nell'Accordo CSR 53/2012, pubblicato il 12 marzo 2012. Tale accordo definisce:

- le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli

elevatori semoventi con conducenti a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra);

- i soggetti formatori;
- la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi di formazione;
- Allegato I - requisiti di natura generale: idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature;
- Allegato II - la formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- Allegati III - X: requisiti minimi dei corsi di formazione teorico - pratici.

L'entrata in vigore dell'Accordo è stata posta al 22 marzo 2012, tranne che per il settore agricolo per cui tale scadenza è stata prorogata da ultimo al 31 dicembre 2015.

Si ricorda, che i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per l'abilitazione

all'uso delle macchine agricole, stabiliti dall'Accordo CSR 53/2012, sono richiamati anche ai fini della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 111 del "nuovo codice della strada" (revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione).

Percorso formativo

Il percorso formativo, strutturato in corso base e di aggiornamento, è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi.

Il corso base è strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati in riferimento alla tipologia di attrezzatura (vedi tabella seguente).

| Tipologia di attrezzatura | ARTICOLAZIONE DEL CORSO |
|---|--|
| Piattaforme di lavoro elevabili | Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 3 h, modulo specifico 4 h) Corso di aggiornamento : 4 h |
| Gru a torre | Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 7 h, modulo specifico 4 h) Corso di aggiornamento : 4 h |
| Gru mobili | Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 6 h, modulo specifico 7h) Corso di aggiornamento : 4 h |
| Gru per autocarro | Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 3 h, modulo specifico 8 h) Corso di aggiornamento : 4 h |
| Carrelli semoventi con conducente a bordo | Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 7 h, modulo specifico 4h) Corso di aggiornamento : 4 h |
| Trattori agricoli o forestali | Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 2 h, modulo specifico 5 h) Corso di aggiornamento : 4 h |
| Macchine movimento terra | Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 3 h, modulo specifico 6 h) Corso di aggiornamento : 4 h |
| Pompe per calcestruzzo | Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 6 h, modulo specifico 7 h) Corso di aggiornamento : 4 h |

Durata e validità dell'aggiornamento

L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni della data di rilascio dell'attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso

di aggiornamento.

Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui allegati III e seguenti.

Di seguito una sintesi delle scadenze

della formazione in relazione a diversi casi che si possono verificare, nonché una sintesi delle indicazioni ministeriali per una omogenea applicazione dell'Accordo.

| ABILITAZIONE ALL'USO DELLE ATTREZZATURE TEMPISTICHE | | |
|---|---|--|
| Caso | Adempimento | Scadenza |
| Operatori addetti all'uso delle attrezzature dopo 31/12/2015 | Conseguimento abilitazione (corso basse) | Prima di incaricare il lavoratore all'uso delle attrezzature |
| Operatori già incaricati dell'uso delle attrezzature alla data del 31/12/2015 | Conseguimento abilitazione (corso base) | Entro 31/12/2017 |
| Operatori già formati (corsi di tipo a) alla data del 31/12/2015 | Corso di aggiornamento | Entro 31/12/2020 |
| Operatori già formati (corsi di tipo b) alla data del 31/12/2015 | Corso di aggiornamento | Entro 31/12/2017 |
| Operatori già formati (corsi di tipo c) alla data del 31/12/2015 | Corso di aggiornamento + Verifica apprendimento | Entro 31/12/2017 |
| Tutti gli operatori | Corso di aggiornamento | Ogni 5 anni |
| Lavoratori agricoli esperienza biennale | Corso di aggiornamento | Entro il 13/03/2017 |



| Box - sintesi delle indicazioni ministeriali per una omogenea applicazione dell'Accordo | |
|--|---|
| 1 | categoria di attrezzature a cui si riferisce la proroga "il differimento al 31 dicembre 2015 dell'obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale" (ovvero tutte le attrezzature dell'Accordo) |
| 2 | lavoratori in possesso di esperienza l'esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta ora al 31 dicembre 2015, ma il conseguente corso di aggiornamento deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo (12 marzo 2012). Pertanto questa scadenza rimane fissata al 13 marzo 2017 |
| 3 | lavoratori già incaricati i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2015 sono incaricati dell'uso delle attrezzature (come definite al punto 1), che non hanno l'esperienza biennale e non hanno svolto già specifici corsi di formazione (come definite al punto 4), devono effettuare il corso base teorico pratico entro il 31 dicembre 2017 |
| 4 | lavoratori in possesso di formazione sempre per le attrezzature (come definite al punto 1), sono riconosciuti i corsi di formazione di cui alle lettere a), b), c) del 9.1 dell'Accordo. Per le ultime due fattispecie appena richiamate (lettera b) e c) punto 9.1) è necessaria l'integrazione con il modulo aggiornamento (4 ore) entro 24 mesi dall'entrata in vigore (31/12/2017); |
| 5 | Chiarimenti sull'utilizzo saltuario l'abilitazione si applica anche nel caso di utilizzo saltuario o occasionale delle attrezzature; mentre l'abilitazione non è necessaria nel caso non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. |
| 6 | Modalità di effettuazione del corso di aggiornamenti Per l'effettuazione del corso di aggiornamento è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero di partecipanti al corso non superiore a 24 unità. |
| 7 | Definizione Lavoratori settore agricolo (esperienza biennale) Con riferimento all'esperienza biennale per lavoratori del settore agricolo si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle elencate all'articolo 2135 c.c. come modificato dal d.lgs 228/2001. |
| 8 | Attrezzature escluse dall'abilitazione Le attrezzature soggette ad abilitazione sono solo quelle dell'allegato A punto 1 dell'Accordo che è da intendersi esaustivo e non esemplificativo. Sono pertanto esclusi "i ponti mobili sviluppati ad azionamento manuale, le piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma, i trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini, i carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile". |
| 9 | Credito formativo del modulo giuridico per attrezzature simili il modulo giuridico normativo non deve essere ripetuto per l'abilitazione delle attrezzature appartenenti ai seguenti gruppi: <ul style="list-style-type: none">• attrezzature ricadenti nell'allegato III;• attrezzature ricadenti in questo gruppo di allegati: IV-V-VI-VII;• attrezzature ricadenti in questo gruppo di allegati: VIII-IX;• attrezzature ricadenti nell'allegato X. |
| 10 | Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo Qualora ai carrelli con conducente a bordo di cui all'Allegato VI siano abbinati accessori tali per cui l'attrezzatura risultante risponda alle definizioni di un'altra attrezzatura dell'Accordo, è necessario ottenere l'abilitazione del corrispondente titolo abilitativo. |

Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni sono da ricercarsi nell'apparato sanzionatorio generale (articolo 55) legato all'articolo 37 del D.Lgs 81/2008. Ne consegue che la violazione per la mancata

formazione prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. Di recente le sanzioni sulla formazione si sono inasprite con il comma 6 -bis dell'articolo 55:

"6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18,

comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati".

Infortunio sul lavoro: reato escluso se dipendente è esperto e formato in sicurezza

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 03/03/2016 n° 8883

Con la pronuncia in commento, la n. 8883 del 3 marzo 2016, la Suprema Corte coglie l'occasione per sottolineare le più recenti tendenze giurisprudenziali che interpretano la normativa di cui al D.lgs 81/2008 conformemente al principio c.d. di "autoresponsabilità del lavoratore", il quale impone anche ai sottoposti di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e, soprattutto, di agire con diligenza, prudenza e perizia, per l'effetto direttamente valorizzando il principio di responsabilità penale personale di cui all'art. 27 Cost. e correttamente intendendo il ruolo del diritto penale come *extrema ratio*.

La pronuncia di annullamento senza rinvio, che assolve i ricorrenti perché il fatto non costituisce reato, prende origine dal ricorso presentato congiuntamente dall'Amministratore unico della s.r.l. che aveva alle dipendenze il lavoratore infortunato e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori della stessa, condannati in solido in secondo grado al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, dopo essere stati assolti in primo grado perché il fatto non sussiste.

In particolare agli stessi erano contestati i reati di cui agli artt. 113 c.p., 590 c.p., commi 1 e 3 (capo A), D.P.R.164/1956 artt. 70 e 77 lett. b) (capo B), per colpa consistita in imprudenza e violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per aver omesso di predisporre i necessari apprestamenti di sicurezza prima

di procedere all'utilizzo del piano di copertura come piano di lavoro per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di linee elettriche di alimentazione per la successiva posa in opera di fari, da cui sarebbero derivate lesioni al dipendente con la qualifica di elettricista manutentore, il quale, nell'effettuare i lavori sopra descritti, "procedeva al pedinamento dell'estradosso di lastre in fibrocemento, poste a copertura di un edificio industriale, a causa del cedimento di un elemento precipitava al suolo da un'altezza di circa 6 mt. lesioni personali clinicamente refertate in trauma cranico, toracico e degli arti, dalle quali derivava una malattia della durata superiore a giorni quaranta." I ricorrenti, in particolare, contestavano nel proprio atto introduttivo il fatto che la sentenza impugnata avrebbe completamente disatteso quanto emerso dal dibattimento di primo grado, per l'effetto addivenendo ad una conclusione erronea.

Mentre infatti la sentenza di primo grado, nell'assolvere i due imputati, osservava come la causa dell'infortunio fosse da addebitare esclusivamente al dipendente, che avrebbe adottato un comportamento "negligente, avventato, imprudente ed abnorme", la Corte d'Appello avrebbe ribaltato tale pronuncia con un evidente travisamento dei fatti e delle prove, secondo i ricorrenti, redigendo una motivazione parzialmente mancante, illogica e contraddittoria.

Veniva inoltre contestato il mancato riconoscimento dell'insussistenza degli elementi oggettivo e/o soggettivo del reato contestato agli imputati, con specifico riferimento

all'abnormità del comportamento serbato dal lavoratore.

La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso ed annullare senza provvedere al rinvio la sentenza impugnata, riconosce l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo agli imputati, e coglie l'occasione per delineare in via preliminare le condizioni di una radicale riforma in appello di una sentenza di assoluzione, richiamandosi al recente arresto di Cass. Pen. sez. II, n. 677 del 10.10.2014 dep. il 12.1.2015, Di Vincenzo, rv. 261556.

La Corte infatti osserva che "la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineata situazione di conflitto valutativo delle prove. Va ricordato, infatti, che il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre all'assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui vi sia la semplice "non certezza" - e, dunque, anche il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza (così Cass. Pen. sez. VI, n. 20656 del 22.11.2011, dep. il 28.5. 2012, De Gennaro ed altro, rv. 252627)".

Così facendo la S.C. intende richiamare il rispetto del principio introdotto con la l. 46/2006 all'art. 533 c.p.p. per cui la sentenza di condanna deve essere pronunciata

esclusivamente se l'imputato risulti colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, applicandolo specificamente all'opportunità di un tale capovolgimento "copernicano": una mera ricostruzione fattuale alternativa, pur se ugualmente plausibile a quella ricostruibile dalla motivazione della sentenza di primo grado, non può essere in grado di riformare in appello un'assoluzione. È infatti necessario che la sentenza di condanna sia dotata di "una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza" così richiamandosi alla pronuncia sopra citata.

La Corte, poi, nell'affermare la sindacabilità della sentenza impugnata, osserva come si tratti, nei fatti, di un'ipotesi di avvenuto travisamento della prova e non, diversamente, di un mero travisamento dei fatti che, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e) come modificato dalla legge 46 del 2006 non sarebbe stato in alcun modo censurabile, ove sussistente, in sede di legittimità.

Con riferimento a quanto avvenuto nel caso esaminato, la Corte, dopo aver ravvisato la presenza di una dinamica fattuale incontestata, provvede a ricostruire sommariamente i fatti.

La Corte osserva come nel caso in esame si trattasse di un elettricista esperto cui era stato affidato un lavoro da svolgersi attraverso un elevatore e con una serie di strumenti di protezione di cui era stato correttamente dotato; osserva inoltre come un teste "esperto" avrebbe confermato che il lavoro in esame avrebbe dovuto e sarebbe potuto essere svolto in

piena sicurezza esclusivamente dall'elevatore, senza spostarsi da esso.

Viene poi evidenziato come il lavoratore, soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro, "tanto da essere nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo".

Ad avviso della Corte "nessun rimprovero può muoversi ad entrambi gli odierni ricorrenti in un caso siffatto, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui aveva affidato il lavoro da compiersi". Nel richiamare il consolidato orientamento per cui il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, quando tale comportamento sia riconducibile all'insufficienza di cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (richiamando ex multis Cass. Pen. sez. IV n. 7364 del 14.1.2014, Scarselli, rv. 259321), la Corte osserva come il caso in esame, per quanto limite, fosse proprio un caso "in cui tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte".

Le cautele assunte dagli imputati priva dell'evento dannoso erano infatti perfettamente idonee ad evitare eventi ricompresi nella classe di eventi prevedibili, e, secondo quanto statuito dalla sentenza Thyssenkrupp, (Cass. Sez. Un., n. 38343 del 24.4.2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261103) correttamente assestate su un grado

di categorialità accettabile.

Il comportamento della persona offesa, invece, non era in alcun modo prevedibile.

In conclusione, citando la pronuncia di Cass. Pen. Sez. 4, n. 41486 del 5.5.2015, Viotto, per ricordare come il modello della normativa antinfortunistica si sia tramutato, rinunciando alla propria natura "iperprotettiva" per assurgere ad un modello c.d. "collaborativo", la S.C. sottolinea la differenza esistente tra un comportamento "esorbitante" del lavoratore ed un comportamento "abnorme" dello stesso: "Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell'ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l'attività svolta".

Applicando dunque il criterio di dominabilità umana del fattore causale enunciato dalla pronuncia citata, la Corte conclude escludendo la sussistenza dell'elemento soggettivo (se non, addirittura, di quello oggettivo, per inciso), motivando l'annullamento della pronuncia impugnata con l'avvenuto raggiungimento della prova circa la valutazione preventiva del rischio da parte del datore di lavoro unitamente alla completezza della dotazione antinfortunistica di cui il lavoratore era stato dotato nel caso in esame.

Giorgio Passarin

www.altalex.com del 13/04/2016